

Scambio di note

fra la Svizzera e la Francia circa l'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della Convenzione concernente l'assistenza degli indigenti

(Del 6/13 ottobre 1933)

Con Scambio di note 6/13 ottobre 1933 fra la Legazione svizzera a Parigi e il Ministero degli affari esteri francese, è stato concluso un Accordo circa l'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 della Convenzione concernente l'assistenza degli indigenti. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

*Traduzione*¹

Nota Svizzera

Ho l'onore di ricevere la lettera che Vostra Eccellenza mi ha indirizzato il 6 di questo mese a proposito dell'interpretazione da darsi all'ultimo capoverso dell'art. 3 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l'assistenza degli indigenti, firmata il 9 settembre 1931². Detto capoverso ha il seguente tenore:

«Se il paese d'origine non riconosce l'assistito per suo cittadino o se ha motivo imperioso per rifiutare tanto il rimpatrio quanto l'onere delle spese di assistenza, esso dovrà fornire le giustificazioni necessarie al paese di residenza nel termine di trenta giorni fissato sopra.»

Giova precisare il senso delle parole «motivo imperioso» iscritte in questa disposizione.

Nel corso delle trattative per la Convenzione sull'assistenza è stato inteso che in massima nessuno dei due Governi non potesse negare e il rimpatrio e il rimborso se non nel caso in cui l'assistito non è un suo attinente, ma è stato riconosciuto in pari tempo che il rimborso non potrebbe essere imposto al paese d'origine, sia quando il paese di residenza nega il rimpatrio perchè l'indigente è renitente o disertore, sia quando si tratta di un indigente la cui estradizione è stata chiesta dal paese d'origine.

CS 14 132

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.854.934.9

Riferendomi all'ultimo capoverso della Vostra lettera, sono incaricato e ho l'onore di confermare all'Eccellenza Vostra che anche il Governo federale, da parte sua, è d'accordo circa l'interpretazione riportata qui sopra. La Vostra lettera e la presente risposta fisseranno il senso che i due paesi danno all'espressione «motivo imperioso», figurante nell'ultimo capoverso dell'art. 3 della suddetta Convenzione.